

*Articolo 5*

Il Ghana si impegna a non introdurre rivendicazioni, richieste o misure correttive e a non modificare o revocare eventuali concessioni a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT») del 1994 o dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi («GATS»), in relazione all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.

*Articolo 6*

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Gli articoli 3 e 4 tuttavia si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2016.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2019

*Per il Ghana*  
Alan KYEREMATEN  
*Ministro del Commercio e dell'Industria della Repubblica  
del Ghana*

*Per l'Unione europea*  
Phil HOGAN  
*Commissario per il Commercio Commissione europea*

20CE0389

